

**STATUTO E REGOLAMENTO DELL'ASSOCIAZIONE
AMICI DELLA MONTAGNA
Associazione in Trevi nel Lazio**

Titolo I - DENOMINAZIONE, SEDE, DURATA

Art.1 - E' costituita con sede in Trevi nel Lazio (FR) un'associazione denominata **"AMICI DELLA MONTAGNA – Associazione in Trevi nel Lazio"**.

L'Associazione ha durata illimitata. L'anno sociale decorre dal 1 Gennaio al 31 Dicembre.

Titolo II - SCOPI E FUNZIONI

Art.2 - L'Associazione ha per scopo la pratica dell'escursionismo montano e dell'alpinismo in ogni loro manifestazione, nonché la conoscenza, la cura e la frequentazione consapevole e rispettosa delle montagne e la tutela dell'ambiente naturale, in particolare delle montagne facenti parte del territorio del comune di Trevi nel Lazio e del Parco Regionale Naturale dei Monti Simbruini. L'Associazione non ha scopi di lucro, è indipendente, apartitica, aconfessionale ed è improntata secondo principi di democraticità.

Art.3 - Per conseguire gli scopi indicati dall'Art 2, nell'ambito delle norme statutarie, qui riportate, l'Associazione provvede:

- a) alla realizzazione, alla manutenzione ed alla gestione di rifugi alpini e bivacchi;
 - b) al tracciamento, alla realizzazione ed alla manutenzione dei sentieri e delle opere alpine e delle attrezzature alpinistiche, anche in collaborazione con altre Associazioni di cui si condividono le finalità;
 - c) alla diffusione della frequentazione della montagna ed alla organizzazione di iniziative e di attività alpinistiche, escursionistiche, sci-escursionistiche, sci-alpinistiche, speleologiche, naturalistiche e dell'alpinismo giovanile e di quelle ad esse propedeutiche;
 - d) alla indizione e programmazione, in accordo con apposite scuole competenti in materia, o alla organizzazione e gestione di corsi di addestramento per le attività alpinistiche, escursionistiche, sci-escursionistiche, sci-alpinistiche, speleologiche, di mountain bike, di bird watching, naturalistiche e dello alpinismo giovanile e di quelle ad esse propedeutiche;
 - e) alla programmazione, in collaborazione con apposite scuole competenti in materia, di corsi per la formazione dei soci dell'associazione come istruttori di alpinismo e di sci-alpinismo ed accompagnatori per lo svolgimento della attività di cui alle lettere c) e d);
 - f) alla promozione di attività scientifica, culturale o didattica per la conoscenza di ogni aspetto dell'ambiente montano;
 - g) alla promozione di ogni iniziativa idonea alla tutela ed alla valorizzazione dell'ambiente montano;
 - h) alla organizzazione, anche in eventuale collaborazione con altre associazioni, di idonee iniziative tecniche per la vigilanza e la prevenzione degli infortuni nello svolgimento delle attività alpinistiche, escursionistiche, sci-escursionistiche, sci-alpinistiche, speleologiche, naturalistiche e dell'alpinismo giovanile, nonché a collaborare al soccorso di persone in stato di pericolo ed al recupero delle vittime;
 - i) a realizzare nella sede dell'Associazione la biblioteca, la cartografia e l'archivio.
- E' vietato lo svolgimento di attività diverse da quelle menzionate, con l'eccezione di quelle ad esse connesse.
- Nei locali della sede non possono svolgersi attività che contrastino con le attività del sodalizio.

Titolo III – SOCI

Art.4 - I Soci aderenti all'Associazione sono convocati e partecipano all'Assemblea dei Soci, con le modalità stabilite dal Regolamento, ed in essa votano:

- per l'elezione dei Consiglieri Direttivi;
- per l'approvazione del bilancio preventivo e consuntivo, della relazione del Presidente e del programma dell'Associazione;

- per la determinazione della quota associativa e di quella di ammissione;
- per deliberare sulle modificazioni da apportare allo statuto e regolamento in unica lettura;
- per deliberare sullo scioglimento dell'Associazione o su ogni altra questione che venga sottoposta all'Assemblea dei Soci, dal Consiglio Direttivo dell'Associazione o da almeno un terzo dei soci aventi diritto al voto e contenuta nell'ordine del giorno.

Art.5 - I Soci dell'Associazione si distinguono in: benemeriti, ordinari, familiari e giovani. I Soci aderenti sono inseriti in apposito elenco tenuto e compilato dal Segretario dell'Associazione, aggiornato e comunicato periodicamente o quando ne venga fatta richiesta dal Consiglio Direttivo.

Art.6 - Chiunque voglia diventare socio dell'Associazione deve presentare domanda al Consiglio Direttivo, controfirmata da almeno un socio presentatore iscritto all'associazione; per i minori di età la domanda deve essere firmata da chi esercita la potestà. L'iscrizione è personale e non è trasmissibile. Sull'iscrizione decide il Consiglio Direttivo.

Art.7 - Il socio, con l'ammissione, si impegna ad osservare il presente statuto e regolamento; si obbliga inoltre ad osservare le delibere dell'Assemblea dei Soci e del Consiglio Direttivo.

Art.8 - Il rapporto associativo è valido per la durata dell'anno sociale e si intende rinnovato di anno in anno col pagamento della prescritta quota.

Art.9 - Il socio aderente è tenuto a versare all'Associazione:

- a) la quota di ammissione per la tessera al momento della prima iscrizione;
- b) la quota associativa;
- c) eventuali contributi straordinari destinati a fini istituzionali.

Le somme dovute di cui alle lettere a), b), c) del comma precedente debbono essere versate entro il 31 Marzo di ogni anno. Il socio non in regola con i versamenti non può partecipare alla vita dell'Associazione né usufruire dei servizi sociali, né ricevere le pubblicazioni.

Art.10 - La partecipazione alla vita associativa si estende a tutta la durata del rapporto sociale. Non sono ammesse iniziative dei soci, per nome e conto dell'Associazione, se non autorizzate dal Consiglio Direttivo.

Art.11 - Il Consiglio Direttivo può adottare nei confronti del socio che tenga un comportamento contrastante con i principi informatori dell'associazione e con le regole della corretta ed educata convivenza, i provvedimenti dell'ammonizione o della sospensione dalle attività sociali per un periodo massimo di un anno e, nei casi più gravi, può deliberarne la radiazione.

Titolo IV - ORGANI DELL' ASSOCIAZIONE

Art.12 - Sono organi dell'Associazione:

- l'Assemblea dei Soci;
- il Consiglio Direttivo;
- il Presidente;
- il Vice-Presidente;
- il Segretario.

Tutte le cariche sociali sono a titolo gratuito e devono essere conferite a soci maggiorenni iscritti all'Associazione da almeno due anni.

Art.13 - L'Assemblea dei Soci aderenti all'Associazione è l'organo sovrano; L'assemblea dei Soci aderenti e le sue deliberazioni vincolano anche gli assenti o i dissenzienti. L'Assemblea:

- elege i Consiglieri Direttivi (il socio può esprimere fino a tre preferenze);
- approva il programma dell'Associazione;
- delibera sulle modifiche allo statuto e regolamento;

-delibera sullo scioglimento;
-delibera su ogni altra questione che le venga sottoposta dal Consiglio Direttivo o da almeno un terzo dei soci aventi diritto al voto e contenuta nell'ordine del giorno.

Art.14 - L'Assemblea è convocata dal Consiglio Direttivo almeno una volta all'anno entro il 31 Marzo per l'approvazione del programma e la nomina delle cariche sociali; può essere convocata anche allorché il Consiglio Direttivo lo ritenga opportuno. L'Assemblea deve essere convocata senza indugio quando ne faccia richiesta scritta almeno un terzo dei soci aventi diritto al voto. La convocazione avviene mediante avviso che almeno quindici giorni prima della data dell'Assemblea deve essere esposto nella sede sociale e messo a conoscenza di ogni socio avente diritto al voto mediante spedizione postale o elettronica. Nell'avviso devono essere indicati: l'ordine del giorno, il luogo, la data, l'ora della convocazione.

Art.15 - Hanno diritto di intervenire all'Assemblea ed hanno diritto di voto tutti i soci maggiorenni in regola con il pagamento della quota sociale relativa all'anno in cui si tiene l'assemblea e che risultino essere aderenti. I minori di età possono assistere all'assemblea senza diritto di voto. Ogni socio può farsi rappresentare in assemblea da altro socio e farlo votare in sua vece anche nelle votazioni a scheda segreta, mediante rilascio di delega scritta. Ogni socio delegato non può portare più di una delega. Per la validità delle sedute è necessaria la presenza di persona o per delega di almeno la metà degli aventi diritto; tuttavia in seconda convocazione che dovrà tenersi almeno il giorno dopo la prima, l'assemblea è validamente costituita qualunque sia il numero dei presenti.

Art.16 - L'Assemblea nomina un presidente, un segretario e se necessario tre scrutatori. Spetta alla Commissione di verifica dei poteri, nominata dal Consiglio Direttivo, verificare la regolarità delle deleghe ed in genere il diritto di partecipare all'assemblea.

Art.17 - Le deliberazioni dell'assemblea sono prese a maggioranza di voti mediante votazioni per alzata di mano o appello nominale o a scrutinio segreto secondo la modalità decisa dalla maggioranza dei soci presenti aventi diritto al voto. Le elezioni alle cariche sociali si fanno a scheda segreta. A parità di voti è eletto il socio con maggiore anzianità di iscrizione. La deliberazione di scioglimento dell'associazione deve essere approvata con la maggioranza di tre quarti dei soci aventi diritto al voto. Tutte le deliberazioni dell'assemblea sono rese pubbliche mediante affissione nell'albo dell'Associazione per almeno quindici giorni.

Art.18 - Il Consiglio Direttivo è l'organo esecutivo dell'Associazione e si compone di tre membri effettivi eletti dall'Assemblea fra i soci. Nella sua prima riunione il Consiglio direttivo nomina fra i suoi componenti:

- il Presidente;
- il Vice-Presidente;
- il Segretario.

Art.19 - Gli eletti durano in carica due anni e sono rieleggibili una sola volta consecutivamente. Al consigliere venuto a mancare per qualsiasi motivo, subentra il primo dei non eletti. Qualora il Consiglio Direttivo venga a ridursi si deve convocare l'assemblea per l'elezione dei mancanti; i nuovi eletti assumono l'anzianità dei sostituiti. In caso di dimissioni dell'intero consiglio direttivo, da tale data è convocata dopo quindici giorni l'Assemblea dei Soci, per la elezione del nuovo Consiglio Direttivo.

Art.20 - Il Consiglio Direttivo è convocato dal Presidente o da chi ne fa le veci o a richiesta di due terzi dei Consiglieri, di norma una volta ogni due mesi, mediante avviso contenente l'ordine del giorno, il luogo, la data e l'ora della convocazione, ed inviato almeno sette giorni prima della riunione, salvo i casi di urgenza. Le riunioni del Consiglio Direttivo per essere valide devono essere presiedute dal Presidente o in caso di sua mancanza o impedimento, dal Vice-Presidente, e le deliberazioni prese a maggioranza di voti, con la presenza della maggioranza dei componenti del Consiglio. In caso di parità il voto di chi presiede vale doppio. Il verbale delle riunioni è redatto dal Segretario e sottoscritto dai Consiglieri presenti.

Art.21 - Al Consiglio Direttivo spetta la gestione ordinaria e straordinaria dell'Associazione, salvo le limitazioni contenute nel presente Regolamento.

In particolare esso:

- stabilisce il programma annuale delle attività dell'Associazione e predispone quanto necessario per attuarlo;

- convoca l'assemblea dei soci dell'Associazione;
- sanziona i provvedimenti disciplinari nei confronti dei soci aderenti;
- valuta le domande d'iscrizione di nuovi soci;
- nomina responsabili, anche se non soci, di commissioni per lo svolgimento di determinate attività sociali e delibera la costituzione o lo scioglimento delle commissioni stesse e/o gruppi, coordinandone l'attività;
- nomina propri soci che rappresentino l'Associazione presso altre Associazioni o Istituzioni con cui si intenda collaborare per curarne gli interessi espressi dal Consiglio Direttivo medesimo;
- cura l'osservanza del presente regolamento e dello statuto;

Art.22 - Il Presidente ha la rappresentanza dell'Associazione e la firma sociale.

In caso di impedimento le sue funzioni sono svolte dal Vice-Presidente e, in mancanza anche di questi, dal Consigliere. Il Presidente, in caso di urgenza, può adottare i provvedimenti che in via ordinaria sono di competenza del Consiglio Direttivo; tali provvedimenti devono ottenere la ratifica del Consiglio Direttivo nella sua prima riunione successiva. Il Presidente dirige l'Assemblea fino alla nomina del suo presidente.

Art.23 - Il Segretario redige i verbali delle riunioni del Consiglio Direttivo e dà attuazione alle deliberazioni di questo organo;

Titolo V - COMMISSIONI E GRUPPI

Art.24 - Il Consiglio Direttivo può costituire speciali commissioni formate da Consiglieri e/o soci aventi competenza in specifici rami dell'attività associativa, determinandone il numero dei componenti, le funzioni, i poteri e predisponendone il regolamento.

Titolo VI - CONTROVERSIE

Art.25 - Le controversie fra i soci o fra i soci ed organi dell'Associazione relative alla vita della stessa, non possono essere deferite all'autorità giudiziaria né al parere o all'arbitrato di persone o enti estranei al sodalizio se prima non venga richiesto al Consiglio Direttivo ed esperito, un tentativo di conciliazione da parte di un collegio arbitrale da costituirsi di volta in volta, composto da almeno tre Soci da individuare fra i più anziani anagraficamente, con l'esclusione di chi nel caso fosse parte in causa.

Titolo VII - DISPOSIZIONI FINALI

Art.26 - Per tutto quanto non previsto nel presente statuto, si applicano le norme dello statuto del Codice Civile.

Ratificato il 02/05/2009 dall'Assemblea dei Soci